



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 24 “NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA”

Testo licenziato con modifiche dalla Prima Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 168

d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato in data **17 maggio 2023** nella seduta n. **96**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 45	39		6
Maggioranza richiesta	n. 23			

Relatore in Aula: il consigliere Enoch SORANZO

Correlatore in Aula: la consigliera Cristina GUARDA

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 24
“NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E
POLITICHE DI SICUREZZA”**

R e l a z i o n e

Relatore: il consigliere Enoch SORANZO

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
gli operatori della polizia locale rappresentano una popolazione lavorativa particolarmente esposta a sollecitazioni da un punto di vista psicologico.*

Le loro attività sono caratterizzate dalla frequente interazione con cittadini/utenti, dalla presenza di pericoli per l'incolumità (per danni a persone e cose), dal contatto con situazioni particolarmente critiche sia sotto il profilo materiale che morale, con persone aggressive e/o con le vittime di violenza.

Inoltre possono essere chiamati ad intervenire in casi di estrema emergenza/gravità, quali incidenti stradali, incendi, trattamenti sanitari obbligatori ed ulteriori.

Con la presente disposizione si riconosce espressamente il suindicato fattore di rischio e si prevede una specifica collaborazione tra enti locali e Aziende ULSS, volta a rafforzare negli operatori della polizia locale la capacità di affrontare e risolvere i problemi, gestire lo stress e l'emergenza/urgenza anche dal punto di vista dell'adattamento psicologico, attraverso opportune tecniche per fronteggiare lo stress lavoro correlato in situazioni critiche (es. conflitti con l'utenza, aggressioni e/o colluttazioni, incidenti stradali con vittime e conseguenti rapporti con i familiari, ecc.), nonché a rafforzare le competenze relazionali e comunicative dei medesimi operatori, prevedendo un modello di convenzione che possa essere utilizzato su tutto il territorio regionale.

In definitiva, il provvedimento intende intervenire sul tema della specificità dei fattori di rischio a cui vanno incontro gli operatori di polizia locale nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, mediante due tipologie di iniziative:

a) un'azione formativa preventiva, per dotarli delle competenze che consentano loro di affrontare i temi di emergenza/urgenza nell'esercizio delle proprie funzioni ed i fattori di stress che ne possono conseguire;

b) un'azione di gestione dello stress lavoro correlato conseguente alla gestione delle situazioni critiche, successiva al verificarsi degli eventi (assistenza psicologica).

Queste due tipologie di iniziative sono raccordate nella citata convenzione che la Giunta regionale, sentita l'ANCI, definirà con i comuni, da cui dipendono gli operatori (e nell'ambito della più generale azione di formazione ed aggiornamento del personale di polizia locale) e con le Aziende ULSS (per gli aspetti più propriamente sanitari); mediante tale convenzione - come deciso dalla Prima Commissione in esito all'approvazione, in data 17 maggio 2023, di un emendamento del primo firmatario - verranno ripartite le risorse per le due linee d'intervento.

Sulla medesima convenzione la competente commissione consiliare esprimerà il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali sarà possibile prescindere.

Conseguentemente all'approvazione del suddetto emendamento, anche la norma finanziaria del progetto di legge è stata emendata, mantenendo inalterato l'ammontare complessivo delle ricadute finalizzate alle citate iniziative: questo verrà ripartito, anche diversamente, anno per anno, con il provvedimento di Giunta attuativo di cui sopra, fra gli interventi di formazione e gli interventi sanitari di sostegno psicologico.

La copertura è garantita dal fondo speciale per le spese correnti, appositamente dedicato alle proposte legislative d'iniziativa consiliare.

Vengono ora ripercorsi i passaggi istruttori relativi al provvedimento all'esame di quest'Assemblea, che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 novembre 2022, assumendo il numero 168 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura, ed è stato assegnato il 29 novembre in sede referente alla Prima Commissione nonché, in sede consultiva, alla Quinta Commissione.

Nella seduta n. 89 dell'11 gennaio 2023 è stato illustrato ai commissari dal primo firmatario.

In data 23 gennaio 2023 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all'unanimità parere favorevole sul progetto di legge n. 168.

In data 2 febbraio 2023 la Quinta Commissione consiliare ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul medesimo ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, quanto agli aspetti di competenza.

Nella seduta n. 96 del 17 maggio 2023, come detto, il testo è stato esaminato; nella medesima, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori emendandolo e licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Gerolimetto, Sandonà, Villanova con delega Cestaro), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo con delega Polato). Si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani con delega Possamai Giacomo).

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 24 “NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA”

Art. 1 - Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”.

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 è inserito il seguente articolo:

“Art. 11 bis - Riconoscimento di specifici fattori di rischio.

1. La Regione del Veneto riconosce che gli operatori di polizia locale sono esposti a specifici fattori di rischio, in particolare da un punto di vista psicologico.

2. Ai fini di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere la collaborazione tra gli enti locali e le competenti strutture delle Aziende ULSS, affinché vengano attivate iniziative dedicate agli operatori di polizia locale, finalizzate a rafforzare in tali soggetti la capacità di affrontare l'emergenza/urgenza e, in particolare, di gestire il conseguente stress lavoro correlato in situazioni critiche.

3. La Giunta regionale, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un modello di convenzione tra enti locali e Aziende ULSS, finalizzata a raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 2 del presente articolo, quantificando le risorse per le linee d'intervento di cui al comma 2.

4. Sul provvedimento previsto dal comma 3 del presente articolo la competente commissione consiliare esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali se ne prescinde.”.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 come introdotto dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte, quanto alle iniziative formative volte a rafforzare la capacità di affrontare le situazioni di emergenza/urgenza, con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 1 “Spese correnti” e, quanto alle iniziative volte a gestire lo stress lavoro correlato, con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, le cui dotazioni vengono aumentate in attuazione al comma 3 dell’articolo 11 bis della legge regionale n. 24 del 2020, riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”.....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3